COMUNE DI FORMIGARA

PROVINCIA DI CREMONA

Piazza Europa, 11 - 26020 FORMIGARA - Tel. 0374 78022 - 78122 - Fax 0374 378515
PEC: comune.formigara@pec.regione.lombardia.it mail: comune.formigara@libero.it

Piano operativo di razionalizzazione delle società

e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute

Il sottoscritto dr. William Vailati, Sindaco pro tempore del Comune di Formigara

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 611, legge 23.12.2014, n. 190, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*", "*fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*
  a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
  b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
  d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
  e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni";

- ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23.12.2014, n. 190, "*i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e*

approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire";

- sempre in forza del predetto art. 1, comma 612, legge 190/2014, *"tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata"*;

- ancora in forza del precitato art. 1, comma 612, legge 190/2014, *"entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell' amministrazione interessata"*;

- di nuovo, ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 190/2014, *"la pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"*;

- ai sensi dell'art. 3, comma 27, legge 24.12.2007, n. 244, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)"*, *"Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*, posto che lo stesso art. 3, comma 27, legge 244/2007, dispone che *"è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza"*;

- ai sensi dell'art. 3, comma 28, legge 244/2007, *"L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti"*, nonché che ai sensi del successivo comma 29, del medesimo art. 3, legge 244/2007 *"entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.*

165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27";

- ai sensi dell'art. 1, comma 569, legge 27.12.2013, n. 147, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)*", "*il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile*";

- ai sensi dell'art. 1, comma 568-*bis*, legge 147/2013, "*Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:*
  a) allo scioglimento della società o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società o azienda speciale sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;
  b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi";

- ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.L. 4.7.2006 (recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di*

entrate e di contrasto all'evasione fiscale"), convertito in legge 4.8.2006, n. 248, *"al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale"*, mentre in virtù del successivo comma 2 *"le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1"*;

- ai sensi dell'art. 13, comma 3, del predetto D.L. 223/2006, convertito in legge 248/2006, *"al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite"*, posto che *"a tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma"*

- ai sensi dell'art. 34, comma 20, D.L. 18-10-2012, n. 179 (recante *"ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"*), convertito in legge 17.12.2012, n. 221 e ss.mm.ii., *"per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*

- ai sensi del predetto art. 34, comma 21, Decreto cit., *"gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20"*, mentre *"per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto*

un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013"

- ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 1-*bis*, D.L. 13.8.2011 (recante *"ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari"*), convertito in legge 14.9.2011, n. 148 e ss.mm.ii., *"Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house"*;

Rilevato che il Comune di FORMIGARA partecipa direttamente alle seguenti società:

- **Società Cremasca Reti Patrimonio S.p.A.**, nella misura del 0,01% del capitale sociale, corrispondente a n. 40 azioni, ciascuna del valore nominale di € 5,00;
- **Padania Acque S.p.A.**, nella misura dello 0,1588 % del capitale sociale, corrispondente a n. 89.586 azioni, ciascuna del valore nominale di € 0,52;
- **Padania Acque Gestioni S.p.A.**, nella misura dello 0,0745% del capitale sociale, corrispondente a n. 1.833 azioni, ciascuna del valore nominale di € 1,00;

Quanto a Società Cremasca Reti Patrimonio S.p.A. (in prosieguo anche SCRP S.p.A.), preso atto che:

- la società, a capitale sociale pubblico totalitario, ha assunto l'odierna ragione sociale a seguito della riorganizzazione societaria del Consorzio Cremasco S.p.A., consistente nello scorporo e conferimento a S.C.S. S.p.A. del ramo d'azienda relativo alla gestione dei servizi pubblici locali e nell'attribuzione alla ridenominata SCRP S.p.A. del ruolo di società patrimoniale e di gestione delle reti per conto dei Comuni del Cremasco, ai sensi dell'allora vigente art. 113, commi 2 e 13, D.Lgs. 267/2000;
- ai sensi dell'art. 2 dello statuto, SCRP S.p.A. ha per oggetto, in particolare: *"a) l'acquisto, costruzione, gestione, affitto, locazione di beni mobili ed immobili, fabbricati (quale ne sia la funzione: abitativa, commerciale, industriale, etc.), terreni, impianti, macchinari e, in generale, di qualsiasi bene, anche immateriale, comunque funzionali o destinati all'erogazione dei servizi pubblici di seguito elencati in via esemplificativa e non tassativa [...]"; "b) la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinate dagli enti locali all'erogazione dei servizi di cui alla lettera a)"*; c) *"l'espletamento, anche per conto degli enti locali, delle gare e, in generale, delle procedure finalizzate all'individuazione dei soggetti erogatori dei servizi di cui alla lettera a)"; "d) l'erogazione dei servizi pubblici di seguito elencati in via esemplificativa e non tassativa [...]"*;
- in virtù del predetto art. 2 dello statuto di SCRP S.p.A., *"la realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita mediante gestione diretta per conto, in concessione, in appalto, oppure per mezzo di società controllate, collegate o partecipate di cui la società può partecipare alla costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni, nonché in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti"*, posto che il penultimo comma del citato art. 2 dello statuto societario dispone, altresì, che *"la società potrà, infine, assumere o cedere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi e associazioni, sia in Italia, che all'estero, qualunque ne sia l'oggetto, sia direttamente, che indirettamente sotto qualsiasi forma e per qualsiasi misura, e potrà costituire e liquidare gli stessi soggetti sopra indicati, nonché esercitarne il coordinamento tecnico-finanziario-amministrativo"*.

Quanto a Padania Acque S.p.A., preso atto che:

- la società, a capitale interamente pubblico, è stata costituita con atto del 25 febbraio 1995, di trasformazione - in società per azioni - del preesistente Consorzio per l'Acqua Potabile nei Comuni della provincia di Cremona, con la conversione in azioni della precedente quota consortile detenuta dal Comune di Formigara;
- la società è proprietaria della dotazione di reti ed impianti realizzata dal disciolto Consorzio e dalla medesima Padania Acque , mentre la gestione, manutenzione e sviluppo delle predette reti ed impianti è affidata alla collegata Padania Acque Gestione S.p.A., partecipata per il 46,93%

Quanto a Padania Acque Gestione S.p.A., preso atto che:

- in attuazione dell'indirizzo deliberato, il 2.5.2013, dalla Conferenza dei Comuni dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Cremona, in merito all'affidamento in via provvisoria del ruolo di Gestore Unico del servizio idrico integrato nell'intero a.t.o. a Padania Acque Gestione S.p.A., si è proceduto, da un lato, alla scissione parziale di AEM Gestioni s.r.l., SCS Gestioni s.r.l. ed APES s.r.l. di Pandino finalizzata al conferimento a Padania Acque Gestioni S.p.A. dei relativi rami d'azienda afferenti le gestioni idriche verso corrispondente aumento di capitale riservato ad AEM Cremona S.p.A., SCRP S.p.A. ed ASM Pandino, dall'altro, in esecuzione della deliberazione, del 26.11.2013, dell'Assemblea Straordinaria di Padania Acque S.p.A., alla riduzione del capitale di quest'ultima mediante retrocessione ai Comuni soci di parte delle azioni della controllata Padania Acque Gestione S.p.A., in funzione del conseguimento della partecipazione diretta all'affidataria transitoria del s.i.i. da parte dei Comuni dell'a.t.o.;
- con atto del 9.12.2013 ASM Pandino ha ceduto la propria partecipazione azionaria al Comune di Pandino, con atto del 19.12.2013 AEM Cremona S.p.A. ha ceduto la propria partecipazione azionaria al Comune di Cremona, mentre con atto del 23.12.2013 Padania Acque Gestione S.p.A. ha perfezionato l'acquisto di azioni pari all'intera partecipazione di SCRP S.p.A., in esecuzione del contratto stipulato tra le medesime società, sospensivamente condizionato alla predetta retrocessione di azioni ai Comuni di Cremona e Pandino;
- sempre nel corso del 2013, Padania Acque Gestione S.p.A. ha perfezionato, con atto di fusione del 14.5.2013, l'incorporazione di Idrodep S.p.A. (partecipata al 97% da Padania Acque S.p.A. e per il restante 3% dalla stessa Padania Acque Gestione S.p.A.), nonché, con atto del 23.12.2013, l'acquisto dell'unico ramo aziendale in precedenza facente capo a Castel S.p.A. in liquidazione (partecipata al 77% da Padania Acque S.p.A. ed al 23% da AEM Cremona S.p.A.);
- con deliberazione del 15.4.2014, l'Assemblea Straordinaria di Padania Acque Gestione S.p.A. ha approvato l'odierno statuto, in forza del cui art. 1, comma 1, *"la società opera in affidamento diretto, garantendo l'unitarietà della gestione del Servizio Idrico Integrato"*;
- con deliberazioni nn. 3, 4 e 5, del 31.7.2014, la Conferenza dei Comuni dell'a.t.o. della Provincia di Cremona ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 48, comma 3, l.r. 26/2003, in ordine all'affidamento a regime della gestione del servizio idrico integrato a

Padania Acque Gestione S.p.A., nonché al correlato schema di contratto di servizio ed al nuovo piano d'ambito;

- con deliberazione n. 12, dell'8.8.2014, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona ha conseguentemente disposto a favore della predetta società l'*"affidamento del servizio idrico integrato dell'ATO della Provincia di Cremona, mediante modalità di gestione in house providing"*;

Considerato che, per il tramite SCRP S.p.A., il Comune di Formigara è indirettamente partecipante alle seguenti società:

- **S.C.S. S.r.l.**, partecipata da SCRP S.p.A. nella misura del 65% del capitale sociale e da Cremasca Servizi s.r.l., *holding* del Comune di Crema, per il restante 35%;
- **SCS Servizi Locali s.r.l.**, partecipata da SCRP S.p.A. nella misura del 65,01% e da Cremasca Servizi s.r.l. per il restante 34,99%
- **Consorzio Informatica e Territorio - Consorzio IT. s.r.l.**, nella misura del 90% del capitale sociale (il restante 10% è partecipato da Padania Acque S.p.A.), società operante nella gestione di sistemi informativi per conto dei Comuni soci di SCRP S.p.A., nonché di Padania Acque
- **Biofor Energia s.r.l.**, società pubblico-privata, partecipata da SCRP S.p.A. per il 50%, titolare e gestore di un impianto, sito in Castelleone, per la produzione di energia elettrica da biomasse (frazione umida da raccolta rifiuti urbani, liquami animali, rifiuti agro-alimentari, insilato di mais)

Quanto ad SCS Servizi Locali s.r.l., la società è stata costituita in forza della scissione proporzionale della preesistente SCS S.p.A., deliberata dall'Assemblea straordinaria del 15.10.2007, ed è ad oggi affidataria *"in house"*, per conto del Comune di Crema, dei seguenti servizi pubblici locali a rilevanza economica:

- gestione degli impianti sportivi situati nel villaggio sportivo "Nino Bellini" (Centro Natatorio Comunale e Bocciodromo) sito in via Indipendenza;
- gestione dei servizi di sosta, parcheggio e di conduzione degli impianti semaforici;
- gestione della pubblica illuminazione (per i punti luci non di proprietà o comunque gestiti da Enel Sole S.p.A.);

Considerato, inoltre, che SCS Servizi Locali s.r.l. possiede il 52% del capitale sociale di Società Cremasca Calore s.r.l. (il cui restante 48% fa capo al *partner* industriale Cofely Reti e Calore s.r.l.), società operante nel campo del teleriscaldamento mediante un centrale di cogenerazione ed una rete a servizio di parte del territorio comunale di Crema;

Considerato che:

- S.C.S. s.r.l. è la società veicolo attraverso cui SCRP S.p.A. e Cremasca Servizi s.r.l. detengono la partecipazione del 9,047% nel capitale sociale di Linea Group Holding S.p.A. e aderiscono al patto parasociale (di durata quinquennale, rinnovabile, di anno in anno, per ulteriori 12 mesi) siglato il 30 giugno 2010 con gli altri soci fondatori della stessa **Linea Group Holding S.p.A.** (A.E.M. Cremona S.p.A., ASM Pavia S.p.A., Astem S.p.A. e Cogeme S.p.A.);
- le pattuizioni contenute nel summenzionato patto parasociale regolano le procedure di nomina degli organi sociali e degli altri organismi di coordinamento istituiti tra i firmatari sul presupposto della suddivisione del capitale tra cinque azionisti, attribuendo la qualifica di "Quinto Azionista" ad S.C.S. s.r.l.;
- alla luce dell'art. 9 dello statuto di Linea Group Holding S.p.A. ogni atto di trasferimento delle azioni, anche per effetto di operazioni di conferimento, fusione, scissione, è subordinato al diritto di prelazione degli altri soci;

Considerato che, a sua volta, Linea Group Holding S.p.A. controlla le seguenti società:

- Aem Gestioni s.r.l. (100% del capitale sociale), che opera quale affidataria dei servizi di distribuzione di energia elettrica, igiene ambientale e teleriscaldamento nel territorio comunale di Cremona;
- Amico Gas s.r.l. (100% del capitale sociale), operante nel settore della manutenzione della caldaie a metano;
- Astem Gestioni s.r.l. (100% del capitale sociale), che opera quale affidataria dei servizi di igiene ambientale nel Comune di Lodi e nell'area del lodigiano, nonché di teleriscaldamento nella città di Lodi;
- Linea Ambiente s.r.l. (100% del capitale sociale), operante nel settore della gestione integrata dei rifiuti;
- Linea Energia S.p.A. (100% del capitale sociale), operante nel settore della produzione di energia elettrica e termica
- Linea Gestioni s.r.l. (100% del capitale sociale), società costituita attraverso la fusione di Cogeme Gestioni s.r.l. ed SCS Gestioni s.r.l., affidataria dei servizi di igiene urbana nella parte occidentale della provincia di Brescia e nel Cremasco;
- Linea Più S.p.A. (100% del capitale sociale), operante nel settore della vendita di energia elettrica e gas naturale
- Uniservice s.r.l. in liquidazione (100% del capitale sociale);
- Linea Com s.r.l. (96,17% del capitale sociale), operante nel settore delle infrastrutture di telecomunicazione;

- Linea Distribuzione s.r.l. (92,28% del capitale sociale), operante nel settore della distribuzione del gas naturale, prevalentemente nelle province di Brescia, Cremona, Lodi e Pavia, in forza di concessioni anteriori all'entrata in vigore del D.Lgs. 164/2000 e di ulteriori affidamenti conseguiti tramite gara;
- Greenambiente s.r.l. (80% del capitale sociale), operante nella gestione di impianti di smaltimento di rifiuti;
- Elva Consortile S.p.A. in liquidazione (75,56% del capitale sociale attraverso Linea Energia S.p.A.);
- MF Waste s.r.l. (51% del capitale sociale), *holding* di controllo del termovalorizzatore di Lomellina;
- Rovato Energia s.c.a.r.l. (95% del capitale sociale attraverso Linea Energia S.p.A.), operante nella cogenerazione di calore ed energia elettrica nell'area industriale di Rovato;
- LGH Rinnovabili s.r.l. (100% del capitale sociale attraverso Linea Energia S.p.A.), operante nella realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- Lomellina Energia s.r.l. (80% del capitale sociale attraverso MF Waste s.r.l.), gestore del termovalorizzatore di Parona, in Lomellina;
- Società Teleriscaldamento Alto Milanese s.r.l. (99,61%del capitale sociale attraverso Linea Più S.p.A.), gestore del servizio di teleriscaldamento nel territorio comunale di Rho;

Considerato che, la medesima Linea Group Holding S.p.A. partecipa, direttamente od indirettamente, alle seguenti società collegate:

- Blugas Infrastrutture s.r.l. (45,74% del capitale sociale);
- Blugas S.p.A. (48,22% del capitale sociale);
- Bresciana Infrastrutture Gas s.r.l. (50% attraverso Linea Distribuzione s.r.l.)
- Ecofert s.r.l. (48% del capitale sociale attraverso Linea Energia S.p.A.)
- ASM Codogno S.p.A. (49% del capitale sociale attraverso Linea Più S.p.A.),
- Franciacorta Rinnovabili s.r.l. (45% del capitale sociale attraverso Linea Energia S.p.A.);

Ritenuto che, con l'adozione del presente piano di razionalizzazione, il Sindaco sia dunque chiamato a delineare obiettivi, modalità, tempi di attuazione e risparmi da conseguire;

Ritenuto, inoltre, che le linee di indirizzo esposte nel presente piano dovranno trovare attuazione di concerto con gli altri Enti locali soci, diretti ed indiretti, delle medesime partecipate, e dunque attraverso l'esercizio coordinato delle prerogative correlate allo *status* di soci, previa adozione dei necessari provvedimenti amministrativi d'autorizzazione, ed in specie l'approvazione delle deliberazioni consiliari, nel quadro delle competenze fissate dall'art. 42, D.Lgs. 267/2000, con

particolare riguardo al mantenimento, dismissione o, comunque, razionalizzazione, delle partecipazioni societarie (anche avuto riguardo all'art. 3, commi 27 e ss., legge 244/2007), nonché all'organizzazione ed affidamento dei servizi pubblici locali, tenuto conto delle potestà assegnate agli enti di governo d'ambito in forza dell'art. 3*bis*, comma 1*bis*, legge 148/2011, come da ultimo modificato ed integrato dall'art. 1, comma 609, legge 190/2014;

Tutto ciò premesso, considerato, rilevato, preso atto, ritenuto adotta il seguente piano operativo di razionalizzazione, articolato secondo i criteri guida individuati dall'art. 1, comma 611, legge 190/2014.

A) Eliminazione delle società e delle partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione e cessione

Nel corso del corrente anno 2015, attraverso la *holding* SCRP S.p.A., si procederà alla dismissione delle partecipazioni in Biofor Energia s.r.l. (partecipata da SCRP S.p.A. per il 50%) ed in Società Cremasca Calore s.r.l. (partecipata per il 52%, per il tramite della controllata SCS Servizi Locali s.r.l.).

Le dismissioni non comporteranno un risparmio in termini di minori costi degli organi amministrativi (l'amministratore unico di Biofor Energia s.r.l. ed i componenti del consiglio di amministrazione di Società Cremasca Calore non percepiscono compenso) e di controllo (in entrambe le società non è prevista la nomina del collegio sindacale, né dell'organo di revisione).

Nel corso del 2016, una volta completata l'esternalizzazione dei servizi attualmente oggetto di affidamenti "in house" ad SCS Servizi Locali s.r.l., si procederà alla dismissione di quest'ultima, attraverso lo scioglimento o la fusione in SCRP S.pA..

A tal proposito, nel corso del 2014, il Comune di Crema ha provveduto al riscatto e riassegnazione a terzi della gestione di parte degli impianti sportivi, nonché, per il tramite di SCRP S.p.A., all'indizione della procedura di gara per l'individuazione del nuovo gestore, in regime di concessione, del Centro Natatorio Comunale.

Ad oggi SCS Servizi Locali s.r.l. non prevede alcuna remunerazione per l'amministratore unico, né è dotata del collegio sindacale. La dismissione comporterà dunque un risparmio nell'ordine di € 8.000, relativamente al costo dell'organo di revisione.

B) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

Nel quadro della presente misura si inseriscono la fusione per incorporazione tra Padania Acque S.p.A. e Padania Acque Gestione S.p.A., nonché, nel rispetto delle procedure necessarie al rispetto degli accordi intercorrenti tra i soci di detta società ed tra gli stessi e gli altri soci di Linea Group Holding S.p.A., l'avvio dell'iter finalizzato allo scioglimento della holding SCS s.r.l..

Con riguardo al primo obiettivo, il cui conseguimento è previsto entro il corrente anno 2015, è in corso l'approvazione delle necessarie delibere d'autorizzazione da parte dei Consigli degli Enti locali soci (Provincia di Cremona e Comuni).

L'operazione prevede la fusione per incorporazione tra Padania Acque Gestioni S.p.A. e Padania Acque S.p.A., anche al fine di patrimonializzare il soggetto risultante da tale operazione, in quanto gestore unico del servizio idrico integrato dell'ambito della Provincia di Cremona, che, una volta divenuta efficace la fusione, potrà contrare un patrimonio netto di € 39.379.019,96.

La fusione comporterà significativi risparmi in ordine ai costi di funzionamento delle società coinvolte, tenuto conto che, da bilancio 2013, gli emolumenti e compensi riconosciuti ad amministratori, collegio sindacale e revisori di Padania Acque S.p.A. ammontavano, rispettivamente, ad € 105.038, € 61.569 ed € 20.000, mentre gli analoghi emolumenti e compensi corrisposti da Padania Acque Gestione S.p.A. risultavano pari, rispettivamente, ad € 123.258, € 38.161 ed € 35.000.

Con riguardo al secondo obiettivo, ad oggi il mantenimento di SCS s.r.l. è funzionale all'esercizio delle prerogative di "Quinto Azionista" di Linea Group Holding S.p.A., così come regolate dal patto di sindacato sottoscritto, nell'interesse dei Comuni rispettivi soci, dalle società patrimoniali AEM Cremona S.p.A., ASM Pavia S.p.A., Astem S.p.A., Cogeme S.p.A. e, per l'appunto, SCS s.r.l..

Previa accordo con gli altri soci pubblici di Linea Group Holding, nonché d'intesa con il Comune di Crema, socio unico di Cremasca Servizi s.r.l. (a sua volta titolare del 35% del capitale sociale di SCS s.r.l.), verrà avviata una procedura funzionale allo scioglimento di SCS s.r.l..

Ad ogni buon conto, allo stato attuale SCS s.r.l. è amministrata dai soci SCRP S.p.A. e Cremasca Servizi s.r.l., che non percepiscono alcun compenso. Non è previsto un organo di controllo contabile, mentre il revisore, dott. Boschiroli, percepisce un compenso di € 1.200,00.

C) Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni

In questo quadro si inseriscono la già illustrata operazione di fusione di Padania Acque S.p.A. e Padania Acque Gestione S.p.A., nonché il previsto accorpamento di AEM Gestioni s.r.l. ed Astem Gestioni s.r.l., che confluiranno in Linea Reti ed Impianti s.r.l., secondo il disegno strategico di Linea Group Holding S.p.A..

D) Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica

L'aggregazione territoriale delle società di servizi pubblici locali è pressoché già realizzata, attraverso la da tempo avvenuta concentrazione in capo a Linea Group Holding S.p.A., e da questa alle rispettive controllate, di tutte le attività afferenti la gestione di servizi pubblici locali a rete, con

l'eccezione del servizio idrico integrato, affidato a Padania Acque Gestione S.pA., in corso di fusione con Padania Acque S.p.A..

E) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni

Le misure illustrate nei punti precedenti soddisfano gli obiettivi di riduzione dei costi di funzionamento delle società direttamente ed indirettamente partecipate, tenuto inoltre conto che la politica di SCRP S.p.A. è stata costantemente quella di azzerare le remunerazioni degli organi amministrativi e di controllo delle società dalle medesima controllate.

Formigara, 27 marzo 2015

Il Sindaco
(dr. William Vailati)

COMUNE DI FORMIGARA (CR)